



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 291
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 dicembre 2019

I N D I C E**Commissioni permanenti**7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 17 dicembre 2019

Plenaria

130^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 17,55.

IN SEDE REFERENTE

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso il 13 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Augussori aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.5.

Comunica inoltre che sono improponibili, per estraneità della materia i seguenti emendamenti: 1.45, 1.59, 1.60, 1.0.7, 1-sexies.0.1, 1-sexies.0.3, 1-sexies.0.4, 2.0.1, 5.1, 5.0.4, 5.0.6, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 8.0.1.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone riformulazioni per gli ordini del giorno G/1633/1/7, G/1633/2/7, G/1633/3/7, G/1633/4/7, G/1633/6/7, G/1633/10/7 e G/1633/18/7 che il Governo sarebbe disponibile

ad accogliere; accoglie l'ordine del giorno G/1633/20/7. Dichiara di non accogliere i restanti ordini del giorno presentati.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), accogliendo la proposta del Governo riformula l'ordine del giorno G/1633/1/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiunge la firma il senatore MOLES (*FIBP-UDC*).

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), accogliendo la proposta del Governo riformula gli ordini del giorno G/1633/2/7, G/1633/3/7 e G/1633/4/7 in testi 2 (*pubblicati in allegato*); sottoscrive l'ordine del giorno G/1633/6/7 e, accogliendo la proposta del Governo, lo riformula in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Il senatore IANNONE (*FdI*), accogliendo la proposta del Governo riformula gli ordini del giorno G/1633/10/7 e G/1633/18/7 in testi 2 (*pubblicati in allegato*).

Il sottosegretario DE CRISTOFARO accoglie gli ordini del giorno poc'anzi riformulati in testi 2 dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, ha espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice RUSSO (*M5S*) ritira l'emendamento 1.58 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1633/21/7 (*pubblicato in allegato*).

Il sottosegretario DE CRISTOFARO non accoglie l'ordine del giorno G/1633/21/7.

La relatrice GRANATO (*M5S*) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, compresi quelli aggiuntivi.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 1.18 e 1.21; ritira inoltre l'emendamento 1.42, che è fatto proprio dai senatori SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e PITTONI (*L-SP-PSd'Az*).

Dopo che la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ha aggiunto la firma all'emendamento 1.33 e lo ha ritirato, l'emendamento è fatto proprio dai

senatori SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), RUFA(*L-SP-PSd'Az*), BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) e PITTONI (*L-SP-PSd'Az*).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 1.2 a 1.26, gli identici 1.27 e 1.28, 1.31, gli identici 1.29 e 1.30, da 1.32 a 1.36, gli identici 1.37 e 1.38, da 1.39 a 1.49, gli identici 1.50 e 1.51, da 1.52 a 1.56.

Sull'emendamento 1.57 dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) segnalando che si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.57, posto ai voti, è respinto.

Con successive distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti da 1.61 a 1.64.

Sull'emendamento 1.0.1, che prevede percorsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado rispondendo alle aspettative di una vasta platea di interessati, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che anche in questo caso si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.0.2, che intende porre rimedio alle difficoltà di reperire presidenti e membri delle commissioni d'esame che hanno comportato un notevole rallentamento nei tempi di svolgimento dei concorsi, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*); anche in questo caso si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.2, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.0.3, che rimodula il vincolo di permanenza nella scuola in connessione alle procedure di reclutamento dei docenti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che anche in questo caso si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.3, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.0.4, che interviene sui concorsi per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*): si tratta di una misura largamente condivisa, a differenza della norma approvata nel corso della prima lettura con l'approvazione dell'emendamento a firma Toccafondi, che ha suscitato reazioni fortemente critiche; anche in questo caso la proposta di modifica è già stata avanzata e respinta nel corso della prima lettura, e su di essa sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.4, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.0.5, che prevede un concorso straordinario e un meccanismo di precedenza nel conferimento delle supplenze per i docenti di scuola primaria cosiddetti diplomati magistrali destinatari di sentenze definitive sfavorevoli, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che anche in questo caso si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.5, posto ai voti, è respinto.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo anche sull'emendamento 1.0.6, in materia di percorsi abilitanti speciali: un tema oggetto dell'accordo conseguito con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore che aveva trovato diversa e migliore soluzione nella prima versione del decreto-legge, definita dal precedente esecutivo, ma successivamente modificata dall'attuale Governo; l'emendamento è stato presentato alla Camera dei deputati e respinto nel corso della prima lettura, e su di esso ora sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.6, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 1.0.8 è posto ai voti e respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

La relatrice GRANATO (*M5S*) invita a ritirare l'emendamento 1-*bis*.2, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 1-*bis*.2, che viene fatto proprio dai senatori MOLES (*FIBP-UDC*), CANGINI (*FIBP-UDC*) e GIRO (*FIBP-UDC*).

Con distinte votazioni tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* sono posti ai voti e respinti.

Sull'unico emendamento all'articolo 1-*ter* la relatrice GRANATO (*M5S*) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1-*ter*.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quinquies*.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*) ritira l'emendamento 1-*quinquies*.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1633/22/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone una riformulazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Marilotti, con la quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative utili volte a contemperare le diverse esigenze manifestate dai docenti c.d. esiliati e quelle delle immissioni in ruolo in modo che venga ristabilita equità e trasparenza. Dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere tale riformulazione.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*) non accoglie la sollecitazione del Governo a riformulare l'ordine del giorno, sottolineando l'urgenza di sanare una situazione che costituisce un grave *vulnus*.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO dichiara di non accogliere l'ordine del giorno G/1633/22/7.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno, cui aggiunge la firma il senatore MOLES (*FIBP-UDC*).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1633/22/7 è respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1-*quinquies*.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*sexies*.

La senatrice RUSSO (*M5S*) ritira l'emendamento 1-*sexies*.0.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1633/23/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone una riformulazione che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere.

La senatrice RUSSO (*M5S*), accogliendo la proposta del Governo riformula l'ordine del giorno G/1633/23/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiungono la firma i senatori Danila DE LUCIA (*M5S*), VERDUCCI (*PD*), Luisa ANGRISANI (*M5S*), Orietta VANIN (*M5S*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*) e Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*).

Il sottosegretario DE CRISTOFARO accoglie l'ordine del giorno G/1633/23/7 (testo 2).

Con il parere contrario della relatrice GRANATO (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, i restanti emendamenti all'articolo 1-*sexies*, compresi gli aggiuntivi, sono posti distintamente ai voti e respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice GRANATO (*M5S*) invita a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.11, 2.16 e 2.19, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 2.1, 2.11 e 2.19, che sono fatti propri dai senatori SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e PITTONI (*L-SP-PSd'Az*); anche il senatore MOLES (*FIBP-UDC*) sottoscrive gli emendamenti 2.1 e 2.19.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.36.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.16 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1633/24/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO dichiara di non accogliere l'ordine del giorno G/1633/24/7.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno, cui aggiungono la firma i senatori MOLES (*FIBP-UDC*), CANGINI (*FIBP-UDC*) e GIRO (*FIBP-UDC*).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1633/24/7 è respinto.

L'emendamento 2.6, posto ai voti, è respinto.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.12, volto a superare il contenzioso relativo al concorso a posti di dirigente scolastico del 2011; l'emendamento è stato presentato alla Camera dei deputati e respinto nel corso della prima lettura.

L'emendamento 2.12, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 2.8 è posto ai voti e respinto.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.4, volto a tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e a prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso a posti di dirigente scolastico del 2017; anche questo emendamento è stato presentato alla Camera dei deputati e respinto nel corso della prima lettura.

L'emendamento 2.4, posto ai voti, è respinto.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.5, gli identici 2.3 e 2.11, gli identici 2.7 e 2.13, 2.9, 2.1, 2.2, 2.10, 2.14, 2.15, e gli identici 2.17 e 2.18.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.20, in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche.

L'emendamento 2.20, posto ai voti, è respinto. Con successive, distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 2.19 a 2.32, con la dichiarazione di voto favorevole del presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) a nome del suo Gruppo sull'emendamento 2.21 (testo corretto).

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.33, in materia di progressione di carriera dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) facenti funzione; la proposta, in assenza della quale si verificherebbe una lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, è già stata presentata alla Camera dei deputati e respinta nel corso della prima lettura, e su di essa ora sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 2.33, posto ai voti, è respinto. Con successive votazioni sono respinti anche i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice GRANATO (*M5S*) invita a ritirare gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Con successive, distinte votazioni gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, compresi gli aggiuntivi, sui quali la relatrice GRANATO (*M5S*) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere contrario.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 5.2.

L'emendamento 5.3, posto ai voti, è respinto.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.4, con il quale si prevede che per i contratti di formazione specialistica non stipulati con medici sia reso noto l'impiego alternativo dei fondi residui; tale proposta è già stata presentata alla Camera dei deputati e respinta nel corso della prima lettura, e su di essa ora sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 5.4, posto ai voti, è respinto.

Anche sull'emendamento 5.5 il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo: si tratta di una proposta, già presentata alla Camera dei deputati e respinta nel corso della prima lettura, che – abrogando il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di laurea – consentirebbe la creazione di percorsi formativi multidisciplinari fortemente integrati; rileva con rammarico che anche su questo emendamento sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 5.5, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 5.0.1 è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 5.0.2 il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo: si tratta di una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tale emendamento è stato presentato e respinto nel corso della prima lettura, e su di esso ora sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

Interviene incidentalmente la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) per ricordare che su questa proposta, già avanzata anche nel corso dell'esame

di altri provvedimenti, aveva espresso parere contrario anche l'allora ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Bussetti.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) contesta tale affermazione, riservandosi di svolgere una verifica.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.2 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del suo Gruppo, l'emendamento 5.0.3 è posto ai voti e respinto. Anche l'emendamento 5.0.5 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6, sul quale esprimono parere contrario la relatrice GRANATO (*M5S*) e il sottosegretario DE CRISTOFARO.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 6.1 e lo ritira.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice, senatrice Granato, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1633, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione alla ripresa dei lavori dopo le festività di fine anno si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori VERDUCCI (*PD*), MONTEVECCHI (*M5S*), IORI (*PD*), CANGINI (*FIBP-UDC*), GRANATO (*M5S*), BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) e DE LUCIA (*M5S*).

Alla luce del dibattito il PRESIDENTE propone di convocare alle ore 9,30 di domani una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori e, alle ore 9,45, una ulteriore seduta plenaria della Commissione, con all'ordine del giorno comunicazioni del Presidente.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DI UNA NUOVA SEDUTA PLENARIA

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato alle ore 9,30 di domani per la programmazione dei lavori, e che è convocata alle ore 9,45 una ulteriore seduta plenaria della Commissione, con all'ordine del giorno comunicazioni del Presidente.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1633

(al testo del decreto-legge)

G/1633/1/7 (testo 2)

PARENTE, SBROLLINI, MOLES

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;

le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;

l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivante a lavoratori e lavoratrici, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;

la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico;

impegna il Governo a:

1) proseguire nel processo di internalizzazione e a garantire servizi di pulizia delle scuole nonché a farsi carico attivando gli strumenti disponibili di eventuali situazioni di difficoltà;

2) garantire che i servizi di pulizia di tutte le scuole del sistema di istruzione possano disporre di un numero adeguato di personale impiegato;

3) individuare le risorse necessarie per far fronte agli impegni precedenti senza prevedere un'ulteriore riduzione dei finanziamenti alle scuole, dando al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse aggiuntive adeguate.

G/1633/2/7 (testo 2)

ANGRISANI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premesso che:

l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente;

valutato che:

occorre intervenire in via urgente ai fini della deflazione dei contenziosi di lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche statali;

stante l'attuale configurazione giuridica «autonoma» di tali istituzioni, difatti, le scelte di gestione del rapporto di lavoro e quelle sanzionatorie sono effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di «datori di lavoro», ai sensi del Testo unico del Pubblico impiego, e possono essere contestate dal personale docente e amministrativo esclusivamente in via giudiziale, non essendo previsto alcun rimedio stragiudiziale alternativo al ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

in conseguenza del quadro surriferito, nella vigenza della normativa attuale, può accadere dunque che non solo i provvedimenti di assegnazione delle funzioni e delle mansioni al personale ma anche le sanzioni disciplinari (anche «minime», come un avvertimento scritto) debbano essere sottoposte, per l'annullamento, al vaglio degli organi giurisdizionali, causando un inopportuno intasamento dei tribunali civili e un dispendio notevole di risorse economiche sia per l'amministrazione scolastica, laddove condannata, sia per il ricorrente, seppur dipendente pubblico (mentre il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, è difeso in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato);

pertanto, rilevata l'alta consistenza del personale docente e amministrativo scolastico, sarebbe opportuno introdurre meccanismi stragiudiziali delle controversie, in modo da sgravare i tribunali civili di contenziosi che potrebbero trovare nell'ordinamento altre modalità di risoluzione, più economiche e meno dispendiose per le parti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare nel più breve tempo possibile, un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lo scopo di valutare l'introduzione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito scolastico.

G/1633/3/7 (testo 2)

ANGRISANI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce l'indizione di una procedura straordinaria con l'indizione ai fini del reclutamento e dell'abilitazione di personale docente, includendo, ai soli fini abilitanti, il servizio prestato presso le scuole paritarie;

valutato che:

dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 sul riconoscimento della parità scolastica le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale;

numerosi istituti tuttavia, nel secondo ciclo di istruzione, «sponsorizzano» la propria offerta formativa con l'obiettivo di «invogliare» gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi a loro, per recuperare «tempo» e sostenere le prove intermedie e gli esami di maturità, come candidati privatisti (dietro pagamento di rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo quindi il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico;

in questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati in grandi città del Centro-Sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio «mercato dei titoli», a scapito della qualità della formazione e dell'istruzione. D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzano tale percorso con ottiche di personalizzazione e «razionalizzazione» dei tempi di studio;

appare opportuno notare che recuperare un anno di studio dovrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa di doversi sforzare «il doppio» per poter apprendere un programma originariamente suddiviso in due anni scolastici;

la realtà, purtroppo, è ben diversa dal perseguimento di una logica volta a premiare il merito: vi sono alcune scuole private, come emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma «facile»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, dopo aver adeguatamente verificato l'andamento del fenomeno negli ultimi anni, di approfondire una eventuale revisione della disciplina di settore relativa allo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione.

G/1633/4/7 (testo 2)

ANGRISANI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca;

valutato che:

appare opportuno garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per orientare le politiche pubbliche in materia scolastica e perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento del sistema d'istruzione, in primo luogo nelle zone del Paese dove c'è maggiore necessità, in modo da «orientare» gli investimenti pubblici e risorse maggiori, in funzione solidaristica e perequativa, a favore dei territori più svantaggiati (come, ad esempio, le periferie urbane);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di operare un approfondimento rispetto all'introduzione di eventuali metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento, in vista di individuare misure perequative e solidaristiche, attraverso l'istituzione di prove volte alla comprensione delle ragioni alla base delle significative differenze nei livelli di apprendimento degli studenti tra il Nord e il Sud del Paese.

G/1633/6/7 (testo 2)

PIARULLI, ANGRISANI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premesso che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori e da anni, rappresentano un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo n. 1277 del 1948;

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dagli insegnanti tecnico pratici, sono da considerarsi abilitanti, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva stessa;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, che «il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento», il che sta a significare, ribadito più volte dai giudici del TAR e/o dai giudici del lavoro, che «per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016»;

considerato che:

le disposizioni ora citate sono state applicate in maniera differente, per quanto riguarda la permanenza con riserva, in dette graduatorie, sulla base di interpretazioni disomogenee degli U.S.P./U.S.R. e/o delle Scuole capofila, comportando disparità di trattamento degli ITP, su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni di essi sono stati assegnatari di nomina, altri, invece, nella medesima situazione, sono stati, addirittura depennati;

numerose sono state le modalità per acquisire l'abilitazione all'insegnamento dal 1990, con riferimento alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario abilitanti (SSIS), al Tirocinio formativo attivo per l'insegnamento secondario abilitante (TFA) e al Percorso abilitante speciale (PAS); di fatto, però, la maggior parte degli insegnanti tecnico-pratici si sono trovati nell'impossibilità di conseguirla per la mancanza di percorsi a loro dedicati;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con Nota 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e, in particolare, la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai fini dell'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto pieno iure o con «riserva» specificando che «l'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive»;

valutato altresì che:

con due sentenze del Consiglio di Stato – nn. 4503 e 4507 del 2018 – relative alla stessa tipologia di contenzioso, si chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce sostenendo che: «Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti»;

tuttavia, se si estendono le decisioni sfavorevoli agli ITP del Consiglio di Stato *erga omnes*, sarebbero state parimenti da estendere le numerose decisioni favorevoli agli ITP *erga omnes*, inserendoli pertanto *pleno iure* nella II fascia delle graduatorie d'istituto, muovendo dalla sentenza pilota del Tar Lazio n. 2017/09234 pubblicata il 7 agosto 2017 fino alle innumerevoli sentenze passate in giudicato. Infatti, lo stesso Tar Lazio, nel decreto monocratico 4142/2017 rilevava la necessità di uniformarsi, da parte dell'Amministrazione, alle decisioni come «l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti ITP vantanti posizioni omogenee»;

considerato infine che:

vi sarebbe la possibilità che gli ITP, con appello pendente e in posizione di conferimento nomina, possano essere utilizzati, nelle more delle decisioni in merito, a difesa del diritto costituzionale all'istruzione degli

alunni con disabilità, privi ancora a novembre, di assegnazione di docenti specializzati di sostegno e/o di qualsiasi docente privo del titolo di specializzazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare eventuali provvedimenti, ove necessari, anche di carattere normativo, finalizzati a impedire qualsiasi forma di eventuale disparità, volti ad assicurare agli insegnanti tecnico-pratici effettiva parità di trattamento.

G/1633/10/7 (testo 2)

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera n), della Costituzione;

la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;

sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;

il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul *drop-out* scolastico; la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo

l'ideale figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;

nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;

il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare gruppi di supporto alle scuole composti da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e docenti, attraverso la definizione di accordi di reti territoriali o di ambito per il contrasto a fenomeni di disagio giovanile, di dispersione, di bullismo e cyberbullismo.

G/1633/18/7 (testo 2)

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;

è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;

in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale ATA, da parte della Pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione al decreto-legge e quindi a porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti pianificando procedure concorsuali formative selettive che concorrano contestualmente a contrastare il precariato e ad eliminare i posti vacanti sia dei docenti che dei dirigenti scolastici.

G/1633/21/7

RUSO

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premessi che:

l'articolo 1, comma 18-*quater* del provvedimento in titolo prevede testualmente che – in via straordinaria –, «nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a estendere gli effetti della norma citata in premessa, con analoga decorrenza giuridica ed economica, anche al personale tecnico e amministrativo ATA delle istituzioni scolastiche.

G/1633/22/7

MARILOTTI, MOLES

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

preMESSo che:

l'articolo 1-*sexies* reca disposizioni in materia di procedure di mobilità del personale docente;

considerato che:

nel primario interesse di assegnare con continuità docenti curricolari alla classe nella sua interezza e docenti specializzati agli alunni con disabilità e allo scopo di agevolare il rientro definitivo dei docenti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, divenuti titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel centro nord d'Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dei docenti fuori sede già prima dell'entrata in vigore della stessa legge 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio-economico del Mezzogiorno;

ritenuto che:

sia necessario disporre la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell'organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente che ne fa richiesta per l'anno scolastico 2020-2021 il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno, ovvero di posti in organico di fatto, nel rispetto di tutte le abilitazioni e delle specializzazioni possedute, tale da soddisfare le richieste pervenute e al contempo trasformare in organico di fatto i posti lasciati scoperti dagli ex titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovranumerari;

impegna il Governo:

ad assumere tempestivamente iniziative, anche di carattere normativo, al fine di consentire entro un congruo lasso temporale procedure di mobilità, da contemperare e armonizzare con le nuove immissioni in ruolo, che permettano, ove possibile, il rientro stabile nei luoghi di residenza o in zone adiacenti di quei docenti che, a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie previste dalla legge n. 107 del 2015, ne facciano richiesta essendo entrati in ruolo presso istituzioni scolastiche situate in Regioni diversa da quella di appartenenza.

G/1633/23/7 (testo 2)

RUSSO, DE LUCIA, VERDUCCI, ANGRISANI, VANIN, MONTEVECCHI, SBROLLINI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo prevede «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria»;

in virtù di taluni interventi normativi e a causa della mancanza dei Codici specifici delle classi di concorso Jazz (con specifico riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento»), i docenti di strumento jazz sono stati di fatto esclusi dall'insegnamento;

considerato che:

occorre innanzitutto coordinare la filiera degli insegnamenti musicali, prefigurando nei licei musicali insegnamenti jazz, così come previsto per l'Alta formazione artistica e musicale: la formazione jazz, infatti, necessita, per impostazione didattica e repertorio, di un percorso *ad hoc* fin dai primi anni di formazione;

l'assenza di insegnamenti jazz nel curriculum scolastico si tramuta in una grave mancanza di alternative e opportunità da ogni punto di vista: per gli studenti dal momento che, per intraprendere un percorso di alta formazione a indirizzo jazz, si vedono costretti a ricorrere alla preparazione privata; e per gli insegnanti che, non potendo usufruire di canali di reclutamento, risultano esclusi dall'insegnamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in analogia con quanto previsto per i percorsi di liceo coreutico, percorsi di liceo musicale a indirizzo moderno e a prevedere, conseguentemente, – all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali – specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti di strumenti jazz, ovvero: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz e violino jazz.

G/1633/23/7

Russo

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo prevede «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria»;

in virtù di taluni interventi normativi e a causa della mancanza dei Codici specifici delle classi di concorso Jazz (con specifico riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento»), i docenti di strumento jazz sono stati di fatto esclusi dall'insegnamento;

considerato che:

occorre innanzitutto coordinare la filiera degli insegnamenti musicali, prefigurando nei licei musicali insegnamenti jazz, così come previsto per l'Alta formazione artistica e musicale: la formazione jazz, infatti, necessita, per impostazione didattica e repertorio, di un percorso *ad hoc* fin dai primi anni di formazione;

l'assenza di insegnamenti jazz nel curriculum scolastico si tramuta in una grave mancanza di alternative e opportunità da ogni punto di vista: per gli studenti dal momento che, per intraprendere un percorso di alta formazione a indirizzo jazz, si vedono costretti a ricorrere alla preparazione privata; e per gli insegnanti che, non potendo usufruire di canali di reclutamento, risultano esclusi dall'insegnamento;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, volto a prevedere – all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali – specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti di strumenti jazz, ovvero: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz e violino jazz.

G/1633/24/7

MARILOTTI, MOLES, GIRO, CANGINI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»

premessso che:

l'articolo 2, comma 3, individua disposizioni per l'assunzione dei Dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

considerato che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

impegna il Governo:

a riservare quota parte, non inferiore al 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, a partire dal 2016 e per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
